

REGOLAMENTO COMUNALE CHE DISCIPLINA LE MODALITA' DI REGRESSO DEL CONTRIBUTO COMUNALE VERSATO ALLE CASE ANZIANI NON SUSSIDIATE NEI CONFRONTI DEL CITTADINO OSPITE

1 PRINCIPI GENERALI

Il presente Regolamento fissa la partecipazione finanziaria (contributo) a carico della persona anziana residente in un Istituto non sussidiato, con il quale il Comune ha sottoscritto una convenzione.

Il contributo a carico dell'ospite è commisurato al reddito ed alla sostanza ed è basato sul principio dell'unità di trattamento verso il cittadino degente presso una casa anziani sussidiata.

Si richiama in generale la legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane del 25 giugno 1973.

2 REDDITO LORDO ANNUALE DETERMINANTE

2.1 Modalità del calcolo del reddito

Il reddito lordo determinante per il calcolo **del contributo**, si compone di tutte le entrate di cui l'anziano dispone, con l'aggiunta di una quota parte della sostanza;

in particolare si considerano i seguenti elementi:

- a) rendita AVS;
- b) rendita AI;
- c) previdenza professionale;
- d) vitalizi;
- e) eventuali altre rendite o pensioni;
- f) reddito netto della sostanza, che si ottiene togliendo dal reddito lordo la deduzione ammessa nella notifica di tassazione. Qualora la deduzione ammessa fosse superiore al reddito della sostanza e lo stesso risultasse quindi negativo, occorre indicare un reddito nullo e non il reddito negativo. Nel caso in cui non fosse possibile calcolare il reddito della sostanza sulla base della notifica di tassazione, si procederà nel seguente modo:

per titoli, libretti di risparmio, conti correnti, crediti (e altri averi liquidi): reddito calcolato sulla base del tasso d'interesse applicato dalla Banca dello Stato per i libretti di risparmio;

per sostanza immobiliare: reddito calcolato sulla base delle vigenti disposizioni fiscali;

- g) 1/10 della sostanza al netto di eventuali debiti (figuranti sulla notifica di tassazione) e considerata una quota esente pari a quella prevista dall'art. 3c cpv. 1 lettera c della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 19 marzo 1965. Le deduzioni fiscali, ad eccezione dei debiti, non sono ammesse. Nel caso in cui l'ospite ricevesse sostanza in eredità, la stessa deve essere considerata al netto delle imposte di successione pagate. Quando nella notifica di tassazione risulta che la sostanza, totalmente o parzialmente, non è di sua proprietà, per il calcolo del reddito lordo occorre tenere conto di questo dato di fatto;

- h) due terzi del reddito proveniente da un'attività lucrativa del coniuge, considerata una quota esente pari a quella prevista per i coniugi dall'art. 3c cpv. 1 lettera a della sopra citata Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI.

2.2 Donazioni di sostanza

Vengono tenuti in considerazione anche gli importi delle sostanze (e relativo reddito) oggetto di donazioni, o rinunce ereditarie, successive all'entrata in vigore della regolamentazione sulle rette differenziate (1. settembre 1981). Parimenti, eventuali debiti contratti dal 1. settembre 1981 allo scopo di cedere sostanza non sono deducibili, in quanto equiparabili a donazioni;

Il valore della sostanza donata (determinante anche per il calcolo del relativo reddito) è stabilito nel seguente modo:

Sostanza donata prima del 1. gennaio 1990;

Il valore che la sostanza aveva al momento della donazione deve essere riportato invariato al 1. gennaio 1990 e in seguito ridotto di fr. 10'000.- ogni anno;

Sostanza donata dopo il 31 dicembre 1989;

Il valore che la sostanza aveva al momento della donazione deve essere riportato invariato al 1. gennaio dell'anno che segue la rinuncia e in seguito ridotto di fr. 10'000.- ogni anno.

Nelle donazioni di sostanza immobiliare, i beni possono essere gravati da un diritto d'abitazione o da un usufrutto:

il diritto d'abitazione consiste nella facoltà che il proprietario concede ad un terzo di abitare un edificio o una parte di esso. Esso non è cedibile né trasmissibile per successione e soggiace alle disposizioni dell'usufrutto nella misura in cui la legge non dispone diversamente. Le spese di manutenzione ordinarie sono a carico dell'avente diritto, tuttavia nel caso di coabitazione le spese di manutenzione sono a carico del proprietario. Esso decade automaticamente al momento dell'ammissione nell'istituto. Nel caso in cui il diritto d'abitazione era esercitato dall'ospite su un immobile da lui donato, ai fini del calcolo della retta si dovrà comunque calcolare il relativo reddito teorico;

il diritto d'usufrutto consiste nel diritto che il proprietario riconosce ad un terzo di possedere, utilizzare e godere una cosa sia essa mobile od immobile. Esso è, di principio, cedibile. La costituzione dell'usufrutto su un bene immobile avviene mediante l'iscrizione a registro fondiario, tuttavia in materia fiscale si ammette, per prassi, che l'usufrutto possa esistere anche senza iscrizione a registro fondiario. Nei casi controversi l'autorità di tassazione non sarà però tenuta a riconoscere per principio la validità di un usufrutto, ma potrà esigere, per maggior chiarezza, l'iscrizione a registro.

3 DEDUZIONI

Dal reddito lordo annuale calcolato come al punto 2 si effettuano le seguenti deduzioni:

- a) imposte da pagare nel corso di un anno (comunale, compresa l'imposta immobiliare e personale, cantonale, federale, parrocchiale); contributi versati a consorzi;

contributi di miglioria. Nei casi in cui la situazione finanziaria considerata per il calcolo **del contributo** non corrisponde a quella figurante sulla notifica di tassazione, occorre considerare, nelle deduzioni, le imposte teoricamente dovute sulla base della situazione ritenuta per il calcolo **del contributo**;

- b) premi assicurazione malattia;
- c) altri premi assicurativi (infortuni ed eventualmente vita). La deduzione dei premi per l'assicurazione vita è ammessa unicamente se la stessa è stata dichiarata al fisco;
- d) quote AVS / AI, premi cassa pensione (per coloro che non fossero ancora al beneficio delle prestazioni AVS);
- e) quote per figli e persone a carico e figli agli studi (nella misura ammessa dall'autorità fiscale);
- f) un importo da destinare alle spese personali (spillatico) corrispondente al 15% del reddito lordo;
- g) liberalità a enti di pubblica utilità: sono deducibili le prestazioni volontarie in contanti versate a persone giuridiche con sede in Svizzera esenti da imposte in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità, a condizione che siano documentate e nella seguente misura: i versamenti complessivi di almeno 100 fr. annui, ma al massimo il 10% del reddito imponibile.

4 DOCUMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO

4.1 Documentazione necessaria per il calcolo del reddito e della sostanza determinante

Il calcolo deve essere effettuato, per ogni sua componente, in base ai dati più recenti disponibili; in particolare l'amministrazione comunale deve richiedere, al momento della domanda di ammissione dell'ospite, la seguente documentazione se non già a disposizione presso la cancelleria comunale:

- a) la più recente notifica di tassazione emessa;
- b) la notifica di tassazione del biennio 1981/1982; qualora quest'ultima notifica risultasse irreperibile, l'ospite dovrà presentare una dichiarazione dell'Ufficio delle imposte di successione e donazione attestante eventuali donazioni e/o successioni avvenute dopo il 31.08.1981;
- c) i più recenti cedolini postali o estratti conti bancari riguardanti i proventi (AVS, pensioni, ed eventuali altre entrate);
- d) le più recenti ricevute postali o conteggi comprovanti le spese dovute al pagamento dei premi cassa malati;
- e) dichiarazione firmata dall'ospite o dal suo rappresentante legale concernente:
 - eventuali donazioni di sostanza effettuate dopo il 31 agosto 1981;
 - esistenza di eventuali sostanze o redditi non figuranti nell'ultima notifica di tassazione;
 - impegno a notificare immediatamente **al Municipio** qualsiasi cambiamento di reddito o di sostanza che interviene durante il collocamento;
- f) concessione di una procura all'amministrazione comunale che la autorizzi a

richiedere agli organi dell'AVS e dell'AI ogni informazione necessaria per il calcolo del contributo.

Gli anziani che, già al momento dell'ammissione, percepiscono la Prestazione Complementare, devono presentare unicamente la relativa decisione e i documenti citati ai punti e) e f); sono invece dispensati dal presentare la restante documentazione.

Qualora la documentazione sopra citata non fosse sufficiente per determinare la situazione finanziaria dell'ospite (in particolare nel caso di donazioni o partecipazioni ad eredità), il Comune deve richiedere ulteriore documentazione (per es. notifica di tassazione emessa dall'Ufficio imposte di successione e donazione, estratti del registro fondiario, certificati ereditari, sommarione, ecc.) atta a determinare esattamente la situazione finanziaria.

Qualora l'ospite (o il suo rappresentante legale), senza giustificati motivi, non presenta tutta la documentazione richiesta entro un termine di due mesi dall'ammissione, si deve procedere alla fatturazione del contributo massimo in vigore. Qualora fosse il caso, l'amministrazione comunale provvederà all'aggiornamento del contributo a decorrere dal mese successivo a quello in cui la documentazione richiesta fosse presentata.

4.2 Reddito e sostanza determinati nel tempo

Il reddito (eccetto quello della sostanza) determinante per il computo **del contributo** al momento dell'ammissione dell'ospite è quello dell'anno in corso.

Per quanto riguarda la sostanza e il relativo reddito, gli stessi vengono rilevati dalle notifiche di tassazione. Ritenuto che le stesse vengono emesse in periodi diversi per i vari ospiti, allo scopo di garantire comunque un uguale trattamento, vengono stabilite le seguenti norme per la determinazione della sostanza e del relativo reddito da utilizzare per il calcolo **del contributo**:

- nel primo anno del biennio fiscale fa stato la situazione riportata sulla notifica di tassazione del biennio precedente;
- nel secondo anno del biennio fiscale fa invece stato la situazione riportata sulla notifica di tassazione del biennio in corso.

4.3 Aggiornamento

Il Comune ha la facoltà di rivedere il calcolo del recupero del contributo per gli ospiti che non sono al beneficio della Prestazione Complementare alla scadenza della convenzione o qualora vi siano giustificati motivi.

Per procedere a questa verifica il Comune deve richiedere all'ospite tutta la documentazione aggiornata citata al punto 4.1. (ad eccezione, ovviamente, della dichiarazione firmata).

Qualora, dalla nuova notifica di tassazione, risultasse una diminuzione della sostanza superiore a quella prevista sul formulario per il calcolo della retta, detta diminuzione, per essere integralmente considerata nelle deduzioni ai fini del calcolo **del contributo**,

dovrà essere documentata dall'ospite, il quale dovrà in particolare dimostrare che non vi è stata una donazione.

5 CALCOLO DELLA RETTA TEORICA GIORNALIERA

Persone singole

L'importo di reddito disponibile ottenuto effettuando le dovute deduzioni dal reddito lordo, deve essere diviso per 365 ed il risultato, arrotondato al franco per eccesso o per difetto, costituisce l'importo della retta teorica giornaliera.

Coniugi

Nel caso in cui l'ospite sia coniugato (indipendentemente dal fatto che l'altro ospite sia anch'egli in istituto o al proprio domicilio), si effettua il calcolo globalmente per i due coniugi, dividendo poi per due l'importo di reddito disponibile e si calcola in seguito l'importo di retta teorica giornaliera in modo identico alle persone singole, come indicato sopra.

6 CALCOLO DEL CONTRIBUTO GIORNALIERO A CARICO DELL'OSPITE DA RIMBORSARE AL COMUNE

La quota di rimborso è costituita dalla differenza tra l'importo della retta giornaliera teorica risultante dal modulo di calcolo allegato al presente regolamento, e l'importo di retta effettivamente versata direttamente dall'ospite all'Istituto.

La quota di rimborso in ogni caso non può essere superiore al contributo versato dal Comune all'Istituto.

7 DECORRENZA, TERMINE E PERIODO DEL RIMBORSO

La fatturazione del contributo inizia il giorno d'ammissione e termina il giorno della partenza dell'ospite dalla casa anziani o del decesso.

La richiesta di rimborso deve essere emessa all'inizio del mese in corso, indicando quale termine di pagamento il giorno 15 del mese stesso.

8 VERIFICA ED APPROVAZIONE DEL CALCOLO DEL RIMBORSO

L'Ufficio attività sociali esegue il calcolo del rimborso.

Contro la decisione dell'Ufficio attività sociali è data facoltà di reclamo, entro 15 giorni dalla data di intimazione, al Municipio.

Contro la decisione del Municipio, è data facoltà di ricorso, entro 15 giorni dalla data di intimazione, al Consiglio di Stato.

9 INTERESSI DI MORA

Una volta esperite le consuete procedure di richiamo, il Municipio può richiedere gli interessi di mora, ad un tasso corrispondente a quello applicato dall'Ufficio di esazione per i ritardi nel pagamento delle imposte.

10 INFORMAZIONE

È fatto obbligo al Comune di rendere noto il contenuto del presente regolamento all'ospite, o al suo rappresentante legale, al momento dell'ammissione in Istituto e dopo l'entrata in vigore dello stesso ai cittadini già ospitati.

11 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore con la relativa approvazione del Consiglio di Stato.